

Ravenna, 5 giugno 2015

Circolare n. 10/15

OGGETTO: Il diritto annuale alla Camera di Commercio

Con nota prot. n.227775 del 29/12/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sull'applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono al Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 01.01.2015.

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35%.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Sono **obbligati** al pagamento del diritto annuale **tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese al 1° gennaio 2015 o che si iscrivono in corso d'anno** (ad esempio le imprese di nuova costituzione). L'importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell'anno di riferimento.

Se nel corso del 2015 l'impresa trasferisce la propria sede, il diritto è dovuto solo alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio 2015. Quindi, un'impresa che al 1° gennaio 2015 aveva la propria sede a Ravenna e il 30 maggio 2015 trasferisce la propria sede a Milano, per il 2015 deve pagare il diritto annuale alla Camera di Commercio di Ravenna.

Sono **esonerati dal pagamento** del diritto annuale:

- imprese per le quali nel 2014 è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, fatto salvo il caso in cui vi sia esercizio provvisorio dell'impresa;
- imprese individuali che hanno cessato l'attività nel corso del 2014, a patto che la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2015;
- società e enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2014 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;
- cooperative sciolte nel 2014 per provvedimento dell'Autorità governativa.

Non sono pertanto **esonerate dal pagamento** del diritto annuale:

- le società in liquidazione;
- le società che hanno cessato completamente l'attività senza cancellarsi dal Registro delle Imprese;
- coloro che richiedono la cancellazione dal Registro Imprese con effetto retroattivo;
- i soggetti iscritti solamente al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Determinazione del diritto annuale dovuto

Diritto in misura fissa

Il diritto si applica in **misura fissa per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale o in quella ordinaria e per i soggetti iscritti al REA**, come da tabella seguente, con gli importi già ridotti del 35%:

Soggetti iscritti alla sezione speciale	Sede	Unità locale
Soggetto iscritto al REA	€ 20	
Impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 57,20	€ 11,44
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 130	€ 26
Società semplice agricola	€ 65	€ 13
Società semplice non agricola	€ 130	€ 26
Società tra avvocati	€ 130	€ 26

Diritto in misura percentuale

Per i **soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese** (società di capitali, di persone, consorzi e cooperative) il diritto è determinato in base al "fatturato ai fini IRAP" per l'anno 2014.

All'importo del fatturato IRAP devono essere applicate le aliquote per scaglione riepilogate nella seguente tabella:

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP		Misure fisse/aliquote
Oltre €	Fino €	
0	100.000	€ 200 (fisso)
100.000	250.000	€ 200 + 0,015%
250.000	500.000	€ 222,50 + 0,013%
500.000	1.000.000	€ 255 + 0,010%
1.000.000	10.000.000	€ 305 + 0,009%
10.000.000	35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
35.000.000	50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
Oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009, ossia prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si ribadisce che **qualora il fatturato non superi l'importo di Euro 100.000, il diritto annuale va versato nella misura minima di Euro 130 (minimo di Euro 200 ridotto del 35%).**

Calcolo del fatturato utile per la determinazione del diritto annuale camerale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria circolare n. 19230 del 3 marzo 2009, ha chiarito che il calcolo del diritto annuale camerale percentuale si dovrà effettuare sulla base dei quadri del modello IRAP. In particolare, il termine "fatturato" deve essere inteso in senso leggermente diverso da quello economico aziendalistico classico, ossia in sede di diritto annuale devono essere considerati gli importi che rilevano ai fini del tributo regionale.

Infatti, dal periodo di imposta 2008:

- le società di capitali determinano la base imponibile IRAP facendo riferimento esclusivamente alle voci rilevanti del proprio conto economico, senza applicare le regole per la determinazione del reddito d'impresa contenute nel TUIR;
- le società di persone, invece, operano sulla base della normativa fiscale.

In particolare, per i soggetti IRPEF, non rilevano:

- i contributi in conto esercizio;
- le plusvalenze immobiliari;
- le plusvalenze dei beni strumentali iscrivibili nella voce A5 del conto economico.

Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale **adeguamento agli studi di settore** operato dal contribuente. Anche in questo caso, infatti, occorre distinguere gli effetti per i soggetti IRES da quelli per i soggetti IRPEF, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRAP.

L'adeguamento agli studi di settore:

- non rileva per le società di capitali;
- rileva, invece, per le società di persone ai fini della base imponibile IRAP, ma non conta nella determinazione del "fatturato" per il calcolo del diritto annuale, il quale dovrà essere scomputato dai ricavi indicati in dichiarazione IRAP. Nel caso in cui il soggetto IRPEF abbia optato per il regime ordinario delle società di capitali, l'adeguamento agli studi di settore non rileva ai fini del calcolo del diritto annuale.

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

Società non operative

Le società non operative, poi, non devono tener conto dei ricavi minimi, indicati nella sezione IV del quadro IS della dichiarazione IRAP, per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale, bensì di quelli effettivamente realizzati.

Unità locale

Per ogni **unità locale** deve essere versato alla Camera di Commercio, dove è ubicata l'unità stessa, un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede, fino a un massimo di Euro 130,00.

Per le unità locali di aziende che hanno sede in una delle province che ha deliberato la maggiorazione di cui si dirà oltre, il 20% per l'unità locale va calcolato sul diritto dovuto per la sede principale al netto dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla corrispondente Camera di Commercio. Una volta ottenuto il valore per l'unità locale, questo sarà maggiorato in base a quanto deliberato dalla Camera di Commercio competente.

Anche il valore massimo di Euro 130,00 va incrementato della maggiorazione deliberata dalla Provincia.

Per le **unità locali di imprese con sede principale all'estero** l'importo dovuto è pari ad Euro 72, più l'eventuale maggiorazione se deliberata dalla Provincia in cui è ubicata l'unità locale.

Soggetti iscritti nel registro delle imprese in corso d'anno.

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2015 sono tenuti al versamento dei diritti pari a Euro 57,20 per le imprese individuali speciali, Euro 130 per le imprese individuali ordinarie e Euro 20 per i soggetti c.d. only REA, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o dell'annotazione.

Tutte le altre nuove imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2015 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 130, **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione**, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole pari a Euro 65.

Ulteriore maggiorazione applicabile

L'art. 18 della Legge n. 580/93 consente alle CCIAA di aumentare l'importo base del diritto annuale fino ad un massimo del 20%. Tale maggiorazione deve essere applicata dopo aver determinato l'importo dovuto.

La **Camera di Commercio di Ravenna** ha stabilito che anche **per il 2015 non applicherà maggiorazioni**.

Termini di pagamento

Il termine di pagamento è il medesimo del pagamento delle imposte derivanti da UNICO 2015, che nella maggioranza dei casi è il 16 giugno 2015. E' possibile pagare al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2015, il diritto alla Camera di Commercio deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio coincide con il termine di versamento delle imposte sul reddito ed è quindi un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio sociale.

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale non è rateizzabile. E' comunque compensabile.

Il modello F24 va compilato nella sezione "IMU ed altri tributi locali" indicando nel campo "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della CCIAA, nel campo "codice tributo" il codice 3850 e nell'anno di riferimento l'anno 2015.

In caso di unità locale in provincia diversa da quella della sede, nel Mod. F24 dovranno essere compilate due righe. Una per il diritto riferito alla sede con indicazione della provincia della sede, una per il diritto riferito all'unità locale con indicazione della provincia in cui è ubicata l'unità locale.



Sanzioni in caso di tardivo od omesso versamento

Ai fini della regolarizzazione del tardivo od omesso versamento è necessario verificare le modalità previste dalla Camera di Commercio di riferimento.

I codici tributo in caso di ravvedimento operoso sono:

3851 – interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

3852 – sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale.

Con la Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che **non possono essere compensate con crediti relativi a tributi / contributi le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso del diritto annuale.**

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.